

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 164 del 08/02/2021

Seduta Num. 8

Questo lunedì 08 **del mese di** febbraio
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/122 del 26/01/2021

Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.R. N. 24/2003 E SS.MM.II - DIRETTIVE PER GLI ENTI LOCALI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9, RELATIVE ALLE CONDIZIONI E ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI STREET TUTOR

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n. 24 del 4 dicembre 2003 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e ss.mm.ii., ed in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;
- n. 13 del 30 luglio 2018 "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003 n.24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, tutt'ora vigente;

Vista la normativa statale e regionale susseguitasi, a far data dal 23 febbraio 2020, avente ad oggetto il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 attraverso, tra le diverse iniziative, la limitazione della mobilità personale, il divieto di assembramenti, le limitazioni inerenti la gestione di pubblici esercizi ed attività commerciali al cui controllo concorrono, in aggiunta alle attività d'istituto, anche le polizie locali;

Richiamato l'art. 9, della citata L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii., che prevede:

"1.I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico,

adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.

2. L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli Enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 si applicano anche alle attività di Street Tutor di cui al presente articolo. ";

Valutato il rilevante contributo che tali attività possono garantire per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle aree interessate dalla presenza di locali e da eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, anche in riferimento all'emergenza sanitaria ancora in corso;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 9, della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii., definire con il presente atto:

- le direttive per gli Enti Locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor;
- le disposizioni per la formazione dello Street Tutor;
- le informazioni contenute nel Registro comunale delle persone autorizzate a svolgere l'attività di Street Tutor;
- le informazioni da inserire nel tesserino di riconoscimento delle persone autorizzate a svolgere l'attività di Street Tutor nonché i modelli di richiesta di autorizzazione e di autorizzazione;

Preso atto:

- dell'apporto garantito da parte del Comitato tecnico di polizia locale che ha espresso le proprie considerazioni;
- dei contributi forniti dalle associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, incontrate in data 14 ottobre 2020;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 09/10/2020;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n. 460/2019 "Approvazione dell'avviso pubblico per l'autorizzazione a svolgere attività formative regolamentate. Procedura per la presentazione just in time delle richieste";

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" ed in particolare l'allegato D, "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013/2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- n. 2018/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 3 del 5 gennaio 2021 "Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale";
- n. 229 del 23 marzo 2020 "Assunzione di dirigenti, ai sensi dell'art. 63 dello statuto regionale, presso strutture speciali della Giunta, per le funzioni di Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta e di direttore dell'agenzia di informazione e comunicazione";
- il proprio Decreto del 31 marzo 2020 n. 51 di attribuzione dell'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare la Direttiva in applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 24/2003 "Referenti per la sicurezza - Street Tutor" e ss.mm.ii., di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativa alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor;
- 2) di approvare le "Disposizioni per la formazione dello Street Tutor di cui all'art. 9 della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii.", di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di approvare le informazioni contenute nel Registro comunale delle persone autorizzate a svolgere l'attività di Street Tutor di cui all'Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di approvare le informazioni da inserire nel tesserino di riconoscimento delle persone autorizzate a svolgere l'attività di Street Tutor nonché i modelli di richiesta di autorizzazione, di cui all'Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato 1

Direttiva in applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 24/2003 "Referenti per la sicurezza - Street Tutor"

Con la modifica dell'art. 9 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) operata dalla L.R. 13/2018, la Regione ha previsto la possibilità che "i gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi".

L'art. 9 della L.R. 24/2003 come modificato dalla L.R. 13/2018 prevede che:

1. *I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.*
2. *L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.*
3. *La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli Enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 si applicano anche alle attività di Street Tutor di cui al presente articolo.*

La Legge regionale prevede dunque che l'attività disciplinata dall'articolo 9 sia qualificata come attività di "Street Tutor" e che lo svolgimento della stessa sia subordinata:

- al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale;
- all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale.

Prevede altresì che gli addetti, nell'esercizio delle attività di Street Tutor siano tenuti a cooperare con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

Ciò premesso, "al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione delle attività di Street Tutor sul territorio regionale", si adotta la seguente direttiva per gli Enti locali relativa alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività.

1) Modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione e sua validità

L'attività di "Street Tutor" è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'addetto esercita la propria mansione per la prima volta e ha validità su tutto il territorio regionale.

La richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dalla persona che la richiede e va indirizzata al Comune nel cui territorio intende esercitare l'attività per la prima volta.

A tale richiesta va allegata una foto in formato tessera o equivalente informatico ed una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante:

- l'iscrizione nell'elenco, tenuto presso la Prefettura, per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- il possesso dell'attestato relativo alla formazione prevista all'allegato 2, salvo quanto disposto al paragrafo successivo.

Sono esonerati dalla formazione di cui all'allegato 2, coloro i quali siano già iscritti all'elenco tenuto presso la Prefettura, per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, alla data del 31/12/2018 compreso. Costoro, pertanto, non dovranno dichiarare il possesso dell'attestato relativo alla formazione di cui al predetto Allegato 2.

Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro trenta giorni dalla domanda. Al procedimento di rilascio si applicano le disposizioni

di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Unitamente all'atto autorizzativo, i Comuni, rilasciano agli interessati una tessera di riconoscimento di "Street Tutor", secondo quanto previsto all'Allegato 4.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "Street Tutor" ha validità su tutto il territorio regionale e la sua validità coincide con quella relativa all'iscrizione nell'elenco tenuto presso la Prefettura per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Il possesso di più autorizzazioni è vietato.

Gli effetti del rinnovo, mancato rinnovo, della sospensione e della revoca dell'iscrizione nell'elenco per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo, si estendono anche all'autorizzazione a svolgere le attività di "Street Tutor".

In caso di mancato rinnovo, della sospensione e della revoca dell'iscrizione nell'elenco per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo, l'interessato deve cessare o sospendere ogni attività di "Street Tutor" e darne, senza ritardo, informazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

I Comuni adottano un Registro delle persone autorizzate, su cui annotare le autorizzazioni rilasciate, le eventuali sospensioni e revoche, secondo quanto previsto all'Allegato 3. I dati e le informazioni contenuti nel Registro sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate, sono comunicati periodicamente ai Prefetti e ai Questori competenti territorialmente.

Le informazioni contenute nel Registro delle persone autorizzare e i dati riportati nel tesserino di riconoscimento, se richiesti, devono essere tempestivamente comunicati alle Forze di polizia dello Stato o alle Polizie locali nonché alle Autorità di pubblica sicurezza.

2) Attività connesse e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione

L'attività di "Street Tutor" è esercitata sulla base delle indicazioni del gestore in cui si svolge l'intrattenimento, il pubblico spettacolo, la somministrazione di alimenti o di bevande o altra attività, che ne ravvisi la necessità a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza. Sulla base delle medesime motivazioni, l'attività di "Street Tutor" potrà essere intrapresa anche su iniziativa dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione e da questo incentivata con forme di sostegno, anche di tipo economico con risorse proprie, della Regione o di altre istituzioni.

Più gestori di locali presenti sulla stessa strada, piazza o comunque area, dove le persone si possono muovere senza soluzione di continuità tra l'area pubblica di pertinenza di un locale ed un altro, possono accordarsi nell'utilizzo di "Street Tutor" per le finalità della presente direttiva.

Durante lo svolgimento dell'attività di "Street Tutor", la persona autorizzata dovrà:

- avere al seguito:
 - o un valido documento di identità;
 - o il tesserino di riconoscimento di cui all'Allegato 4, che deve essere mostrato agli operatori appartenenti alle Forze di polizia dello Stato o alla Polizia locale che ne facciano richiesta;
 - o il tesserino di riconoscimento relativo all'iscrizione nell'elenco per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che deve essere mostrato agli operatori appartenenti alle Forze di polizia dello Stato o alla Polizia locale che ne facciano richiesta;
- essere immediatamente riconoscibile recando la scritta "Street Tutor" tramite indicazione visibile su parte integrante dell'abbigliamento.

Gli organi accertatori che rilevino irregolarità nello svolgimento delle attività di "Street Tutor" applicano le disposizioni e le sanzioni di cui all'art. 3, comma 13, della L.94/2009.

3) Corso di formazione

La formazione può essere acquisita attraverso la partecipazione ad un corso della durata di 10 ore, realizzato nel rispetto delle previsioni dell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente Direttiva.

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELLO STREET TUTOR DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L.R. 24/2003 E SS.MM.II.

Destinatari e requisiti di accesso

Il corso di formazione è rivolto a coloro che intendono svolgere l'attività di Street Tutor di cui all'art. 9 della L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii.

Al corso possono accedere gli Addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che siano iscritti nell'elenco tenuto presso la Prefettura successivamente al 31/12/2018.

Gli Addetti ai servizi di controllo iscritti nel suddetto elenco in data antecedente al 01/01/2019 sono esonerati dalla formazione come di seguito definita, che si ritiene quindi assolta ai fini dello svolgimento dell'attività di Street Tutor.

Articolazione del corso di formazione

Il corso di formazione per lo svolgimento di attività di Street Tutor ha una durata di 10 ore ed è articolato nei seguenti tre moduli:

1. Le funzioni e le attribuzioni inerenti l'attività di "Street Tutor" - 4 ore

- Definizione del ruolo
- Modalità di esplicazione del servizio
- Inquadramento normativo del referente per la sicurezza (art. 9 L.R. 24/2003 - direttive regionali)
- Inquadramento normativo delle imprese dello spettacolo con riferimento al ruolo
- Come operare e come muoversi sullo spazio pubblico

2. Norme penali e conseguente responsabilità di chi svolge l'attività di "Street Tutor" - 3 ore

- Riferimenti normativi di interesse specifico, su Codice Penale e di Procedura Penale con particolare riguardo alla responsabilità penale
- La facoltà di arresto da parte dei privati - artt.380-383 CPP
- I reati che possono avvenire sulla pubblica via
- La legislazione sulle armi

3. Collaborazione con le forze di Polizia: modalità e termini - 3 ore

- Chi sono, cosa fanno e come operano le Forze di Polizia e le Polizie Locali sul territorio
- La collaborazione con la Polizia Locale nel luogo di lavoro

- La collaborazione con le Forze di polizia nazionali nel luogo di lavoro

Indicazioni metodologiche

La modalità di formazione a distanza (FAD)/e-learning è ammessa solo per il modulo 2. *Norme penali e conseguente responsabilità di chi svolge l'attività di "Street Tutor" (3 ore)*, nel rispetto dei requisiti dettati dalla DGR n. 1298/2015.

Verifica finale

È ammesso alla verifica finale chi ha frequentato almeno il 90% del monte ore del corso.

La verifica consiste nella somministrazione di un test, eventualmente integrato da un colloquio.

La prova di verifica finale è definita e realizzata da una commissione istituita dai soggetti attuatori.

La commissione è composta da 3 componenti, individuati tra i docenti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Va redatto un apposito verbale finale firmato dai componenti della commissione di esame. Il modello di verbale è riportato in calce al presente allegato.

Attestato rilasciato

A seguito del superamento della prova di verifica finale si rilascia un "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento". Il modello di attestazione è riportato in calce al presente allegato.

Soggetti attuatori

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

Altri Soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati.

I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione delle attività formative regolamentate non finanziate, in base alle disposizioni per la programmazione vigenti.



VERBALE DI VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO

del percorso formativo per "Street Tutor", ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii

in attuazione DGR n. /2021

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di autorizzazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive
n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore
all'90% del monte ore.

C) MODALITÀ DELLE VERIFICHE FINALI

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale risultano dagli atti depositati presso il soggetto attuatore
unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Rappresentante del soggetto formatore

.....

Data,

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA	Prov. (O STATO)	CITTADINANZA	N. ORE PRESEN ZA	% SU ORE SVOL TE	VALUTAZIONE (POSITIVO/NEGATIVO)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

I componenti della Commissione:



**ATTESTATO DI FREQUENZA
CON VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO**

Rilasciato al termine del corso per

"STREET TUTOR"

ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii.;
in attuazione DGR n /2021;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL' INIZIATIVA

Indirizzo

Il Coordinatore dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso Rif. PA n..... autorizzato con Det. n..... del

Registrato in data al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

PERCORSO COMPLESSIVO ORE

Contenuti

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

----------------------	----------------------

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

--

ALLEGATO 3

Informazioni da inserire nel Registro comunale delle persone autorizzate a svolgere l'attività di "Street Tutor" ai sensi dell'art. 9 della LR 24/2003:

- Numero progressivo di autorizzazione e data
- Generalità e indirizzo della persona autorizzata
- Recapiti telefonici ed e-mail della persona autorizzata
- Data di iscrizione all'elenco degli Addetti ai Servizi di controllo ed indicazione della Prefettura presso cui l'interessato è iscritto
- L'adozione di provvedimenti che riguardano l'iscrizione nell'elenco tenuto presso la Prefettura, per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94:
 - o rinnovo;
 - o sospensione;
 - o revoca;
 - o ogni altro provvedimento ad essa inerente.

MODELLO DI REGISTRO COMUNALE

REGISTRO COMUNALE DELLE PERSONE AUTORIZZATE A SVOLGERE L'ATTIVITA' DI REFERENTE PER LA SICUREZZA/STREET TUTOR DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L.R. 24/2003 E SS.MM.II.														
N. Prog.	N. Autorizzazione	Data rilascio	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Data di nascita	Cittadinanza	Luogo di nascita	Comune di Residenza	Provincia di Residenza	Indirizzo di residenza	Telefono	mail/PEC	Scadenza iscrizione registro prefettizio
1	Provvedimenti inerenti l'iscrizione al registro prefettizio: Note:													
2	Provvedimenti inerenti l'iscrizione al registro prefettizio: Note:													
3	Provvedimenti inerenti l'iscrizione al registro prefettizio: Note:													
4	Provvedimenti inerenti l'iscrizione al registro prefettizio: Note:													
5	Provvedimenti inerenti l'iscrizione al registro prefettizio: Note:													
6	Provvedimenti inerenti l'iscrizione al registro prefettizio: Note:													



Registro comunale
street tutor.xlsx

ALLEGATO 4

Informazioni da inserire necessariamente nel Tesserino di riconoscimento delle persone autorizzate a svolgere l'attività di "Street Tutor" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2003 e prototipo di tesserino:

- Comune che ha rilasciato l'autorizzazione
- Numero e data di rilascio
- Generalità e foto della persona autorizzata

Logo Comune	
<i>STREET TUTOR</i>	
Art. 9 Legge Regionale 24/2003 Aut. N. Comune di	

<i>STREET TUTOR</i>	
fotografia della persona autorizzata	Comune di
	Cognome
	Nome
	nato il a
Rilasciato in data	



tessera street
tutor.xlsx

MODELLO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE



RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE.doc

Al Comune di

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
REFERENTE PER LA SICUREZZA/STREET TUTOR DI CUI ALL'ART. 9
DELLA L.R. 24/2003 E SS.MM.II.**

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Codice fiscale

Data di nascita..... **cittadinanza**

Luogo di nascita: Stato

Provincia **Comune**

Residenza: Provincia **Comune**

Via/piazza **N.** **C.A.P.**

Tel. **E-mail/PEC**

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di Referente per la Sicurezza/Street Tutor ai sensi dell'art. 9 L.R. 24/2003 e ss.mm.ii. e Direttiva Regionale della Giunta Regionale Emilia-Romagna approvata con DGR n. /2020.

A tale fine in base all'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445 sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

- ☐ dichiara di non possedere nessuna altra autorizzazione per l'esercizio dell'attività di referente per la sicurezza/street tutor di cui all'art. 9 della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii., rilasciata da altro Comune della Regione Emilia-Romagna;
- ☐ di essere iscritto nell'elenco tenuto presso la Prefettura di, per l'esercizio dell'attività di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e che tale iscrizione è in corso di validità;
- ☐ di avere assolto all'obbligo formativo previsto in quanto (barrare 1 delle 2 ipotesi):
 - ☐ Essere in possesso dell'attestato relativo alla formazione prevista all'allegato 2 della Direttiva della Regione Emilia-Romagna approvata con DGR ... /2020 rilasciato in data da
 - ☐ Essere iscritto all'elenco tenuto presso la Prefettura di, per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, alla data del 31/12/2018 compreso, ed in particolare dal

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che l'amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Si allega alla presente n. 1 foto formato tessera o equivalente informatico.

Luogo e data

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legislazione vigente.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE



autorizzazione.docx

Comune di

Prot. n. del

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta in data del/la Sig./ra
nato/a il a
residente a
in via/piazza n.

Visto l'art. 9 della L.R. dell'Emilia-Romagna n.24/2003 e ss.m.ii.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. del inerente
l'approvazione della direttiva per gli Enti locali relativa alle modalità di autorizzazione
all'esercizio della funzione di Referente per la Sicurezza/Street Tutor, ai sensi dell'art. 9
L.R. 24/2003;

Rilevata la completezza della documentazione presentata nonché la sua regolarità e
rispondenza alla normativa vigente;

AUTORIZZA

Il/La Sig./ra C.F.
nato/a il a
all'esercizio dell'attività di Referente della Sicurezza/Street Tutor di cui all'art. 9 della L.R.
24/2003 e ss.mm.ii.

La presente autorizzazione è valida su tutto il territorio delle Regione Emilia-Romagna.

Il titolare della presente autorizzazione nell'espletamento della sua attività, deve:

- avere al seguito:
 - un valido documento di identità;
 - il tesserino di riconoscimento rilasciato unitamente alla presente autorizzazione, che deve essere mostrato agli operatori appartenenti alle Forze di polizia dello Stato o alla Polizia locale che ne facciano richiesta;
 - il tesserino di riconoscimento relativo all'iscrizione nell'elenco per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che deve essere mostrato agli operatori appartenenti alle Forze di polizia dello Stato o alla Polizia locale che ne facciano richiesta;
- essere immediatamente riconoscibile recando la scritta "Street Tutor" tramite indicazione visibile su parte integrante dell'abbigliamento.

IL DIRIGENTE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/122

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/122

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/122

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 164 del 08/02/2021

Seduta Num. 8

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi